



COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO:

Regolamento comunale sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Modifica art. 26 commi quattro e cinque

L'anno **duemilatredici** addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Sindaco	Sì
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	Sì
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Sì
4. PALLOTTI Ettore - Assessore	Sì
5. ROMANO Domenico - Consigliere	Sì
6. NOCERA Giuseppe - Assessore	Sì
7. GERACE Dott. Salvatore - Presidente	Sì
8. MURARO Angela - Consigliere	Sì
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere	Sì
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Sì
11. SOLA Silvio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. GERACE Dott. Salvatore.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione l'Assessore Nocera Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in tema di potestà regolamentare dei Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 11 del 21/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento Comunale sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), come modificato dall'articolo 9, comma 4, del decreto 174/2012, secondo il quale a decorrere dal 30/06/2013 la società Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale i comuni, in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. 446/1997, ovvero utilizzando le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni dovranno effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili,

Considerato che si ritiene necessario, sulla base di quanto premesso e delle analisi condotte da Pegaso 03 s.r.l. Unipersonale per conto di Covar 14 sulle prospettive di gestione della riscossione coattiva e di cui alla Delibera del C.d.a. di codesto Ente n. 74 del 14 dicembre 2011, individuare e formalizzare le modalità di riscossione coattiva con cui, a far data dall'01/01/2013 Covar 14 riscuoterà la Tia riferita agli anni pregressi;

Verificato che è intenzione di questo Ente far gestire direttamente da Covar 14 la fase di riscossione coattiva della Tia mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011;

Verificato altresì che la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva in quanto sono applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973 con la medesima si evitano costi e tempi di affidamento della gestione ad un soggetto privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97

Considerato altresì il disposto dell' art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in L. 64 del 26 aprile 2012 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2012, non si

procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e che tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto opportuno:

1) modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

Art. 26, comma 4: *“Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”*

Art. 26, comma 4 bis: *“L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco”.*

Art. 26, comma 4 ter: *“In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

a) *gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;*

b) *la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);*

c) *il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);*

d) *il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)”*

Art. 26 comma 4 quater: *“Il Co.va.r. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo”.*

Art. 26, comma 5: *Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.*

Art. 26 comma 5 bis: *La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito”.*

2) approvare, a meri fini compilativi, l'allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. 33 articoli e n. 7 allegati;

3) dare atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

1) di modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

Art. 26, comma 4: *“Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”*

Art. 26, comma 4 bis: *“L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco”.*

Art. 26, comma 4 ter: *“In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

- a) gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;*
- b) la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);*
- c) il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);*
- d) il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)”*

Art. 26 comma 4 quater: *“Il Co.va.r. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo”.*

Art. 26, comma 5: *Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.*

Art. 26 comma 5 bis: *La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito”.*

2) di approvare, a meri fini compilativi, l'allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. 33 articoli e n. 7 allegati;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LT/tm

CC-2013-00002

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: GERACE Dott. Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/01/2013.

La Loggia, lì 28/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, lì 28/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

22-gen-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE